

Codice DB1409

D.D. 29 ottobre 2010, n. 2854

**Autorizzazione idraulica N (n622) - per la realizzazione di un attraversamento con linea elettrica a media tensione sul Rio dello Zoppo nei Comuni di Bioglio e Valle San Nicolao (BI).
Richiedente: Ditta Enel Biella.**

In data 18/03/2010 la Società l'ENEL Distribuzione S.p.A. Divisione Infrastrutture e Reti - Esercizio di Biella, con sede in Via Salvo D'Acquisto, 4 ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per l' attraversamento con linea elettrica a media tensione del Rio dello Zoppo nei Comuni di Bioglio e Valle San Nicolao e relativa concessione demaniale.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dai Tecnici Enel ed in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Copia dell'istanza unitamente agli elaborati progettuali è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Bioglio e Valle San Nicolao per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

Considerato che a seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento si è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la L.R. 23 del 23/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs.n°112/1998 e l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001;
- vista la D.G.R. del 02.08.1999 n. 49-28011 di approvazione degli indirizzi tecnici e procedurali in materia di manutenzione idraulico-forestale;
- visto il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001;

determina

di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini idraulici, la Società l'ENEL Distribuzione S.p.A. Divisione Infrastrutture e Reti - Esercizio di Biella sopra generalizzata ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. le opere interferenti con l'alveo e/o con la proprietà del demanio idrico potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione che verrà rilasciato sempre dallo scrivente Settore OO.PP. Si precisa altresì che il rilascio della citata concessione sarà subordinato al pagamento delle spese d'istruttoria, del canone annuo anticipato e alla presentazione di una cauzione infruttifera a favore della Regione Piemonte a garanzia degli adempimenti previsti dal Disciplinare di Concessione;

2. l'opera dovrà essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate nel seguito e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 4. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 5. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il termine di anni uno dalla data di rilascio della presente, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
 6. il Committente dell'opera dovrà comunicare al Settore OO.PP di Biella, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
 7. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
 8. il soggetto titolare del presente provvedimento, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto che si rendesse necessario al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
 9. l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
 10. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del regolamento regionale n. 14/R/2004.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Salvatore Scifo